

## **COMITATO PARITETICO** **(2022-2024)**

### **REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PARITETICO** **DI CUI ALL'ART. 43 DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I.**

#### **ART. 1**

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento dei lavori del Comitato paritetico costituito ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 165 del 2001 e s.m.i. e del Protocollo di intesa sottoscritto dall'A.Ra.N. e dalle Organizzazioni sindacali titolate il giorno 13 ottobre 2021. Il regolamento ne precisa le modalità di funzionamento ai sensi dell'art. 4 del medesimo protocollo.

#### **ART. 2**

1. Il Comitato è coordinato da un Presidente eletto nella prima seduta, dopo l'approvazione del presente regolamento.

2. Le riunioni avranno luogo, di norma, presso la sede dell'A.Ra.N.. L'Agenzia si assume il compito di assicurare la segreteria tecnica e di conservazione degli atti del Comitato. A tal fine tutte le comunicazioni inviate al Comitato, incluse quelle indirizzate al Presidente, dovranno pervenire esclusivamente via email all'indirizzo PEC [comitatoparitetico2022\\_2024@pec.it](mailto:comitatoparitetico2022_2024@pec.it).

3. Il Comitato si riunisce su istanza di ciascuno dei membri titolari delle due componenti (A.Ra.N.-Sindacati) indirizzata alla segreteria tecnica che rimetterà a tutti i componenti gli elementi utili all'esame delle questioni.

4. Ogni comunicazione verrà inviata via PEC ai recapiti riferiti a ciascun membro titolare designato dalle due componenti. La convocazione delle riunioni verrà invece inviata, via pec, al membro titolare e ai supplenti designati dalle due componenti.

5. L'A.Ra.N. e le organizzazioni sindacali titolate comunicano formalmente e tempestivamente alla segreteria tecnica l'eventuale variazione dei nominativi dei propri designati in seno al Comitato, con i relativi recapiti. Analoga comunicazione verrà effettuata per le articolazioni di comparto.

#### **ART. 3**

1. Le riunioni del Comitato sono convocate e presiedute dal Presidente con l'indicazione dell'ordine del giorno. Di esse è redatto verbale a cura della segreteria tecnica, approvato alla riunione successiva.

2. Copia del verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Comitato è consegnata a ciascuno dei membri delle due componenti.

3. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, lo stesso può di volta in volta delegare le funzioni di cui al comma 1 ad altro componente del Comitato.

#### **ART. 4**

1. Sulle decisioni da adottare in merito alle questioni all'ordine del giorno le parti esprimono separatamente il loro voto.

2. Il Presidente garantisce i lavori nella fase del processo decisionale, invitando la componente sindacale, per il regolare svolgimento delle proprie operazioni di voto, a nominare un coordinatore dei suoi lavori. Del fatto viene data contezza nel verbale della riunione del Comitato paritetico.

3. La segreteria tecnica del Comitato verbalizza anche le risultanze del voto espresso – con le maggioranze previste dal Protocollo istitutivo – dalla componente sindacale di cui al comma 2.

4. Le decisioni assunte dalle due componenti sono rese note contestualmente e danno luogo all'adozione della relativa deliberazione da parte del Comitato.

#### **ART. 5**

1. Le riunioni del Comitato nelle articolazioni di comparto o area sono regolate in modo analogo alle riunioni del Comitato.

2. In caso di contestazione sorta in sede di articolazione di comparto o area, il reclamo viene inviato, con le modalità di cui all'art. 2, comma 2, al Comitato il giorno lavorativo successivo, per essere esaminato nella prima riunione utile del Comitato stesso e, comunque, non oltre 30 giorni.

#### **ART. 6**

1. Nel corso della raccolta dei dati relativi alle deleghe per le ritenute del contributo sindacale e ai voti delle elezioni RSU, con cadenza periodica decisa dal Comitato paritetico, la segreteria tecnica fornirà, esclusivamente ai componenti, formalmente designati, del Comitato e delle organizzazioni sindacali rappresentative presenti nelle articolazioni di comparto o area e non rappresentate in seno al Comitato, tutte le informazioni circa lo stato di avanzamento della rilevazione.

2. Il termine della rilevazione stabilito dal Comitato paritetico sarà immediatamente portato a conoscenza delle organizzazioni sindacali rappresentative non presenti nel Comitato.

#### **ART. 7**

1. I verbali del Comitato paritetico conservati presso la segreteria dello stesso sono, a richiesta, disponibili.

Possono farne richiesta:

a) i componenti del Comitato paritetico formalmente designati;

b) i componenti, formalmente designati, delle organizzazioni di categoria rappresentative presenti nelle articolazioni di comparto o area e non rappresentate in seno al Comitato. La richiesta deve avvenire in forma scritta al Presidente del Comitato che provvede alla consegna entro 8 giorni lavorativi;

c) le altre organizzazioni sindacali, previa richiesta in forma scritta a firma del legale rappresentante, con l'indicazione della relativa motivazione. La richiesta è inoltrata al Presidente del Comitato che provvede alla consegna entro 8 giorni lavorativi.

2. Durante la fase istruttoria ogni componente del Comitato e delle articolazioni di comparto o area non rappresentate in seno al Comitato, formalmente designato, può accedere esclusivamente ai documenti concernenti le deleghe e i voti di cui è intestataria l'organizzazione sindacale rappresentata. Per le organizzazioni sindacali di cui alla lettera c) del comma precedente la richiesta a firma del legale rappresentante e indirizzata al Presidente del Comitato, deve avvenire in forma scritta, con le modalità di cui all'art. 2, comma 2.

3. Ogni organizzazione sindacale presente nel Comitato e le organizzazioni di categoria rappresentative presenti nelle articolazioni di comparto o area e non rappresentate in seno al Comitato, certificano i propri dati e di detta certificazione viene dato conto in apposito “atto di certificazione” redatto distintamente per organizzazione.

4. Il verbale finale del Comitato dà atto dell’avvenuta certificazione.

5. I componenti del Comitato paritetico e i componenti delle organizzazioni sindacali non presenti in seno al Comitato ma nelle articolazioni di comparto o area, possono accedere esclusivamente ai propri dati certificati. Le altre organizzazioni sindacali, di cui al comma 1 lett. c), possono richiedere esclusivamente i propri dati, parziali e finali, con la procedura indicata nel medesimo punto.

6. Conclusi i lavori il Comitato paritetico trasmette all’A.Ra.N., che ne diviene depositaria, tutta la documentazione.

### **ART. 8**

1. Copia del presente Regolamento è inviata a tutte le organizzazioni sindacali rappresentative presenti nelle articolazioni di comparto o area ma non nel Comitato e, per la necessaria pubblicità, è pubblicato sul sito internet dell’A.Ra.N..

**Per l’ARAN** \_\_\_\_\_

#### **Per le Organizzazioni Sindacali**

**CGIL** \_\_\_\_\_

**CISL** \_\_\_\_\_

**UIL** \_\_\_\_\_

**CISAL** \_\_\_\_\_

**CONFSAL** \_\_\_\_\_

**USB** \_\_\_\_\_

**COSMED** \_\_\_\_\_

**CIDA** \_\_\_\_\_

**CONFEDIR** \_\_\_\_\_

**CODIRP** \_\_\_\_\_

**CGS** \_\_\_\_\_

**CSE** \_\_\_\_\_

Roma, 24 novembre 2021